

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

Servizio degli affari giuridici e della consulenza, 11 aprile 2001, prot. n. 4897/1.3.17 (4494)

Art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione. Partecipazione dell'Amministrazione comunale a manifestazioni di carattere religioso.

Con la nota indicata a riferimento, codesto Comune ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente Servizio in ordine alla possibilità per l'Amministrazione comunale di partecipare a manifestazioni pubbliche, collegate direttamente ai riti e alle funzioni religiose propedeutiche alle festività pasquali, tenuto conto della disposizione di cui all'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Com'è noto, il primo comma della norma succitata stabilisce che "dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Al riguardo, si osserva che la *ratio* della disposizione in esame è di evitare che l'attività di comunicazione istituzionale compiuta dall'Amministrazione durante tale periodo possa sovrapporsi ed interagire con l'attività di propaganda svolta dalle liste e dai candidati, realizzando una forma parallela di campagna elettorale, sottratta a qualsiasi tipo di regolamentazione.

La norma intende, inoltre, impedire l'organizzazione di iniziative pubbliche o di eventi che siano riconducibili in modo chiaro ed univoco ad un soggetto politico, individuato od individuabile, nonché le attività che abbiano lo scopo di proporre un'immagine positiva dell'Amministrazione, evidenziando i meriti del suo operato in modo da promuoverne la riconferma.

Premesso un tanto, si ritiene ammissibile la partecipazione di rappresentanti del Comune, quale ente esponenziale della collettività locale, alle manifestazioni di carattere religioso, purché non organizzate direttamente dall'ente locale. Infatti, le manifestazioni religiose, che si svolgono tradizionalmente ogni anno in occasione delle festività pasquali, non solo risultano esenti da qualsiasi connotazione politica, ma soprattutto rappresentano una espressione specifica della "sensibilità" e della cultura della comunità locale.